

972/14

Sentenza n. 972/14

Registro generale Appello Lavoro 385 /14



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:  
Dott. Laura Curcio Presidente  
Dott. Chiarina Sala Consigliere rel.  
Dott. Monica Vitali Consigliere  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

in sede di reclamo ex art 1 comma 58 della L. 92/2012  
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 419/14  
estensore giudice dr.ssa G.Dossi, discussa all'udienza  
collegiale del 16.10.14 e promossa

**DA**

**GARRITANO MARIA FRANCESCA**, rappresentata e difesa dagli  
avv.ti **ALESSANDRO RUSSO** del Foro di Cosenza e all'avv.  
**SIMONE PIETRO EMILIANI**, elettivamente domiciliata in  
Milano, via San Clemente 1 presso lo studio di quest'ultimo

**RECLAMANTE**

**CONTRO**

**FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO**, in persona del  
rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa  
dagli avv.ti **AMEDEO RAMPOLLA** e **RICCARDO CORBANI**  
elettivamente domiciliata in VIA BORGOGNA, 8 MILANO presso lo  
studio degli stessi

**RECLAMATA**

(Class. 5308/14)

1/4

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

### CONCLUSIONI

#### Per la parte appellante

Tutto ciò premesso, la Sig.ra Mariafrancesca Garritano, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, chiede che codesta Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del presente reclamo, voglia riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, voglia dichiarare nullo e/o annullare il licenziamento individuale impugnato, altresì condannando la convenuta Fondazione Teatro alla Scala di Milano, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ex art. 18 L. 300/1970 (nel testo in vigore alla data di intimazione del licenziamento e, quindi, come da ultimo modificato dall'art. 1 L. 108/90):

all'immediata reintegrazione della ricorrente nel suo posto di lavoro;

al risarcimento del danno subito dalla lavoratrice illegittimamente licenziata stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegrazione;

al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione.

Soltanto in subordine, per ipotesi di dichiarazione di nullità del licenziamento, si chiede dichiararsi la Fondazione convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, tenuta a riammettere la ricorrente in servizio, con condanna della stessa Fondazione in favore della medesima ricorrente al pagamento di tutte le retribuzioni maturate in virtù del rapporto di lavoro mai interrotto ed al versamento di tutti i connessi contributi previdenziali e assistenziali.

In via ancor più gradata, nella denegata, e non creduta, ipotesi di applicazione delle modifiche introdotte dalla L. 92/2012, si chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento della domanda attrice, riformando la sentenza impugnata:

-in via principale, ai sensi dei primi due commi dell'art. 18 L. 300/1970, come modificati dalla L. 92/2012, voglia dichiarare nullo l'impugnato licenziamento e, per



2/1

l'effetto, voglia ordinare l'immediata reintegrazione della ricorrente nel suo posto di lavoro, altresì condannando la Fondazione convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento del danno subito dalla lavoratrice illegittimamente licenziata, stabilendo un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;

-in via subordinata, ai sensi del quarto comma dell'art. 18 L. 300/1970, come modificato dalla L. 92/2012, voglia annullare l'impugnato licenziamento e, per l'effetto, voglia condannare la Fondazione convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, all'immediata reintegrazione della ricorrente nel suo posto di lavoro e al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegrazione, nella misura massima di dodici mensilità, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;

-in via ancor più subordinata, ai sensi del quinto comma dell'art. 18 L. 300/1970, come modificato dalla L. 92/2012, voglia condannare la Fondazione convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria in misura pari a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, per le motivazioni sopra dedotte.

In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite dei due gradi di giudizio. Salvo ogni diritto.

#### **Per la parte appellata**

Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, anche istruttoria, disattesa e respinta e premessa ogni più opportuna declaratoria, così decidere:

In via principale, rigettare interamente il reclamo perché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro, giudice dott.ssa Dossi, n. 419/2014 resa inter partes il 6 febbraio 2014.

In subordine, nella denegata ipotesi di pronuncia di reintegrazione della ricorrente, ridurre il risarcimento del danno ex art. 18 legge n. 300/70 della somma pari a tutti gli eventuali redditi da lavoro (dipendente e/o



3/12

autonomo) percepiti dalla ricorrente dalla data di licenziamento alla data di reintegrazione, disponendo l'esibizione della documentazione attestante i redditi da lavoro della ricorrente.

In ogni caso, con vittoria di onorari, spese e diritti di giudizio.

#### MOTIVI IN FATTO

Con sentenza n. 419/2014 il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione proposta da Maria Francesca Garritano, confermando integralmente l'ordinanza emessa tra le parti ai sensi dell'articolo 1 comma 49 legge 92/12 il 17-18 settembre 2012, e compensando integralmente le spese del giudizio.

Secondo il primo giudice correttamente nell'impugnata ordinanza era stata riconosciuta la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato alla ricorrente, dipendente della Fondazione Teatro alla Scala e inserita nel corpo di ballo come ballerina solista, per avere la stessa rilasciato al quotidiano inglese The Observer dichiarazioni relative a gravi disordini alimentari riscontrabili nell'ambiente del teatro e dell'accademia, imputabili alla disciplina imposta dagli stessi insegnanti, nonché alle evoluzioni della carriera collegate unicamente alle conoscenze, oltre ad altre analoghe dichiarazioni rilasciate anche alla stampa italiana, in particolare su "La Repubblica" e "il Giornale" del 5 dicembre 2011, nelle quali si affermava che l'"*dietro al balletto possono esserci storie di corruzione, minacce e compromessi per mantenere il proprio posto sul palco*".

La contestazione costituiva una recidiva di quanto già contestato alla lavoratrice con lettera del 17 ottobre precedente attinente ad altra protesta.

Ad avviso del primo giudice la ballerina, in sede di giustificazioni, non aveva contestato di avere rilasciato le suddette dichiarazioni ma aveva soltanto affermato che erano

4/8

dichiarazioni estrapolate da una lunga e articolata intervista e riguardavano non in modo specifico il Teatro alla Scala ma l'intero mondo della danza, e si trattava di riflessioni svolte nell'ambito di un discorso più complesso, collegato ai disturbi alimentari nel mondo della danza, già trattato in un libro pubblicato un anno mezzo prima dal titolo "*La verità, vi prego, sulla danza*".

Ad avviso del primo giudice, nonostante la ballerina avesse replicato al quotidiano inglese, evidenziando come il titolo si riferisse al solo Teatro alla Scala mentre le dichiarazioni rese erano state riferite all'intero mondo della danza, non si rinvenivano effettive smentite, ma semplici precisazioni dirette, non tanto ad escludere il Teatro alla Scala dalle gravi affermazioni contenute nell'articolo, ma ad estenderne portata anche al mondo della danza nella sua complessità.

Secondo il Tribunale, il contenuto dell'intervista di cui sopra, nonché il contenuto anche delle ulteriori dichiarazioni comparse nel successivo articolo di *La Repubblica* e di *Il Giornale* del 5 dicembre 2011, che contenevano la frase sopra riportata "*nessuno immagina che dietro un balletto possono esserci storie di corruzione, di minacce di compromessi per mantenere proposto sul palco*" erano chiaramente dirette, anche per la loro genericità, a gettare discredito sull'ambiente della danza e in particolare sul Teatro alla Scala.

Quindi secondo il primo giudice, alla luce del quadro probatorio emergente dai documenti allegati in virtù del quale non poteva mettersi in discussione la provenienza dalla Garritano delle dichiarazioni, così come riportate dalla stampa e richiamate nella contestazione disciplinare, si doveva rilevare che la lavoratrice non aveva semplicemente esercitato un diritto di critica ma, fornendo dati generici e non verificabili, e senza avere preventivamente denunciato al proprio datore di lavoro il problema della diffusione di disturbi alimentari, aveva posto in essere gravi violazioni dell'obbligo di lealtà, fedeltà,

correttezza e buona fede gravanti sul dipendente ai sensi dell'articolo 2105 c.c.

Il Tribunale ha peraltro sottolineato come la lavoratrice fosse stata già sanzionata sotto profilo disciplinare nel mese di novembre 2011, per avere sottoscritto una lettera aperta contenente valutazioni fortemente critiche in ordine alle scelte artistiche del teatro nell'allestimento di alcuni balletti.

Ha proposto appello Maria Francesca Garritano per i motivi di seguito esaminati, chiedendo, in riforma della reclamata sentenza, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado, con la conseguente declaratoria di illegittimità del licenziamento impugnato e le conseguenze tutte di cui all'articolo 18 statuto lavoratori nel testo in vigore alla data del licenziamento .

Ha resistito all'appello la Fondazione Teatro alla Scala chiedendone il rigetto , perché infondato in fatto e in diritto, con la conseguente conferma della reclamata sentenza.



**MOTIVI IN DIRITTO**

Il reclamo proposto è, ad avviso del Collegio, fondato come emerge dalle assorbenti considerazioni che seguono.

La reclamante sostanzialmente ha censurato la sentenza emessa dal Tribunale, a conferma dell'ordinanza opposta, sotto diversi profili, così sintetizzabili :

1. sono state ingiustamente attribuite dal primo giudice alla reclamante tutte le frasi, così come indicate nella lettera di contestazione, mentre in realtà una parte delle stesse non risultavano neppure riportate tra virgolette nell'articolo della richiamata rivista inglese THE OBSERVER firmato dal giornalista Tom Kington , e un'altra parte delle stesse, pur riportate tra virgolette nell'articolo in questione, erano state dal

6/18

giornalista del tutto disarticolate dal contesto nel quale erano state proferite nell'ambito di una intervista molto ampia;

2. l'ultima frase attribuita alla ricorrente come riferita da alcuni giornali della stampa italiana e in particolare dal quotidiano *La Repubblica* e dal quotidiano *il Giornale*, non era stata rilasciata nel corso di una specifica intervista ma era frutto di arbitraria integrazione da parte dei relativi giornalisti che avevano tratto la frase esattamente dalla pagina 12 del libro pubblicato in tempi ben precedenti dalla Garritano , dal titolo "*La verità ,vi prego, sulla danza*", libro che era stato anche venduto presso il punto vendita del Teatro alla Scala ;

3. In ogni caso , anche ad ammettere la provenienza delle frasi riportate nella contestazione alla signora Garritano, le stesse non potevano avere la grave e ingiustificata valenza accusatoria attribuita dal Tribunale perché si trattava di frasi del tutto conformi al criterio della cosiddetta continenza sostanziale e continenza formale.

In tale prospettiva il primo giudice avrebbe dovuto, quanto alla continenza sostanziale (verità dei fatti), indagare sulla effettiva sussistenza della accusa a carico della Fondazione reclamata di tollerare, se non addirittura indurre negli studenti dell'accademia e nei membri del corpo di ballo comportamenti pericolosi per la salute e ~~a~~ autolesivi, essendo solo tale accusa idonea a ledere l'immagine o la reputazione del Teatro alla Scala; la parte appellante, in tale prospettiva, ha ribadito di avere in primo grado offerto la prova sia della sussistenza oggettiva del fenomeno dell'anoressia nel mondo della danza, quale patologia connessa a una sorta di "rischio specifico" dei ballerini in generale e nell'ambito del corpo di ballo del Teatro alla Scala, sia in relazione al fatto che la Fondazione convenuta, come emergeva dai documenti versati in atti, non aveva tempestivamente adottato né in favore dei componenti del corpo di ballo, né in favore degli allievi

7/el

dell'accademia, protocolli nutrizionali analoghi a quelli già adottati all'estero da altre Direzioni teatrali.

Sempre in relazione a tale profilo la parte reclamata ha sottolineato come, a differenza di quanto affermato dal primo giudice, non doveva considerarsi necessaria una preventiva denuncia interna al datore di lavoro, in un contesto nel quale la denuncia del problema era già ampiamente contenuta nell'intervista rilasciata dalla ballerina Marta Romagna nel 2006, intervista che la Fondazione convenuta aveva confessato di avere all'epoca attentamente valutato.

In ordine poi al rispetto del criterio della cosiddetta continenza formale, ovvero il limite secondo il quale le critiche possono essere formulate con modalità e termini tali da non ledere gratuitamente il decoro del datore di lavoro, ad avviso della parte reclamante il primo giudice erroneamente aveva ritenuto che la signora Garritano si fosse limitata a formulare accuse generiche e prive di riscontri oggettivi *"propalate con toni fortemente allarmistici, tali da suscitare clamore dell'opinione pubblica, grande risonanza mediatica, cioè accuse al contempo gravi e generiche rispetto alle quali era estremamente difficile se non impossibile per la convenuta fornire elementi a proprio discarico"*.

In realtà secondo la difesa della parte reclamante la signora Gaetano già in precedenza aveva denunciato il fenomeno dei disturbi del comportamento alimentare del mondo della danza, proprio con il citato libro e con 6 successive interviste in cui comunque si era già parlato dell'argomento in toni sui quali la Fondazione convenuta non aveva avuto nulla da eccepire.

Dati tali precedenti non era emersa alcuna prova di un effettivo mutamento del tenore della denuncia, mutamento di tenore neppure indicato da controparte.

In tale contesto inoltre andava considerato, ad avviso della reclamante, che nell'immediatezza della pubblicazione dell'articolo la stessa Garritano aveva trasmesso una precisazione all'Ansa evidenziando come, in merito al libro e

alle problematiche sussistenti nel mondo della danza molti virgolettati riportati nell'articolo della rivista The Observer non erano riferiti allo specifico ambiente di lavoro del Teatro alla Scala, e nel corso delle successive interviste televisive la ballerina aveva potuto precisare come nell'articolo tutto era stato decontestualizzato in quanto nell'intervista vi era anche una parte relativa a una situazione in miglioramento, circostanza peraltro eccepita anche nella lettera di giustificazione.

4. Ingiustamente il primo giudice <sup>aveva</sup> ha preso in considerazione la precedente sanzione disciplinare, in primo luogo perché la sentenza del Tribunale di Milano n. 3972/2012 non era passata in giudicato (nel corso dell'udienza di discussione in secondo grado la reclamante ha allegato il relativo atto di appello); in secondo luogo perché nel corso del 2013 anche i membri dell'orchestra della scala, come altri membri del corpo di ballo, avevano trasmesso alla stampa lettere di denuncia i cui toni non erano certamente diversi ma addirittura più accesi di quelli della lettera aperta inviata dalla ricorrente e per la quale era stata ricevuta la sanzione disciplinare.

5. Infine il primo giudice non aveva adeguatamente valutato la proporzione della sanzione espulsiva, incongrua rispetto al fatto addebitato, dovendosi tenere conto in particolare dell'articolo 54 bis del decreto legislativo 165/2001, introdotto dall'articolo 1 comma 51 della legge 130/2012, che esclude qualsiasi rilevanza disciplinare alle denunce dei pubblici dipendenti diretta a tutelare pubblici interessi; inoltre doveva tenersi conto, nella valutazione della gravità della condotta, che era intenzione della reclamante quella di fare il bene non certo il male del teatro al quale era sempre stata legata da un sentimento di fedeltà e appartenenza, senza contare la maggiore tolleranza dimostrata in passato dalla Fondazione Teatro alla Scala che addirittura aveva posto in vendita il libro pubblicato dalla ricorrente pur attinente alla denuncia dei disturbi alimentari.

9/d

La Fondazione Teatro alla Scala ha radicalmente contestato ogni motivo di gravame condividendo pienamente l'iter logico-giuridico condotto dal primo giudice, dovendosi oggettivamente ritenere le frasi all'evidenza profferite dalla lavoratrice nell'articolo come richiamate nella contestazione, e in altri articoli riportati dalla stampa italiana, frasi fortemente e ingiustamente denigratorie sia per la sostanziale assenza di un numero significativo di casi di anoressia presso l'accademia o presso il teatro, sia per le misure comunque intraprese dalla Fondazione in ordine a tale problematica: in conclusione, secondo la parte reclamata, giustamente il primo giudice, anche tenendo conto del precedente sanzionato, aveva ritenuto la gravità della condotta posta in essere dalla ballerina con la conseguente accertata legittimità della risoluzione.

Le frasi ad avviso della parte reclamata avevano violato i criteri, pur elaborati dalla giurisprudenza in tema di diritto di critica al datore di lavoro, ovvero il criterio della continenza formale e sostanziale.

Ritiene il Collegio che intanto possano essere presi in considerazione i successivi motivi di gravame in quanto, in primo luogo, possa dirsi accertata la sicura provenienza delle frasi, così come indicate tra virgolette nella lettera di contestazione, alla signora Garritano .

Infatti solo dopo tale accertamento può darsi seguito all'ulteriore valutazione in ordine alla conformità delle suddette frasi al cosiddetto criterio di continenza sostanziale e formale ,al fine di verificare se le modalità dell'esercizio del diritto di critica siano state tali da ledere definitivamente la fiducia posta alla base del rapporto di lavoro, integrando la violazione scaturente dall'articolo 2105 c.c. e dunque integrando una giusta causa di risoluzione

( cfr sul punto il principio esposto da Cass. n. 21362 del 18/09/2013 secondo la quale "L'esercizio da parte del lavoratore

10/1

del diritto di critica nei confronti del datore di lavoro, con modalità tali che, superando i limiti della continenza sostanziale (nel senso di corrispondenza dei fatti alla verità, sia pure non assoluta ma soggettiva) e formale (nel senso di misura nell'esposizione dei fatti), si traducano in una condotta lesiva del decoro dell'impresa datoriale - suscettibile di provocare, con la caduta della sua immagine, anche un danno economico in termini di perdita di commesse e di occasioni di lavoro - è comportamento idoneo a ledere definitivamente la fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro, integrando la violazione del dovere scaturente dall'art. 2105 cod. civ., e può costituire giusta causa di licenziamento).

 A differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, rileva il collegio che la Fondazione Teatro alla Scala datrice di lavoro non ha fornito la prova che le frasi indicate nella lettera di contestazione possano, con la necessaria sicurezza, essere attribuite, così come riportate nella lettera di contestazione, alla Garritano.

Per sciogliere ogni dubbio a tale proposito il Collegio ha attivato le dovute procedure di acquisizione della prova presso le Royal Courts of Justice di Londra, al fine di potere ottenere dalla rivista The Observer la trascrizione integrale dell'intervista in questione resa dalla Garritano e pubblicata con la firma del giornalista Tom Kington.

Già il giudice della fase della opposizione (dr. Lualdi) aveva effettuato in data 15.1.13 tale tentativo, ricevendo tuttavia risposta negativa, per un errore nella indicazione della data della pubblicazione dell'articolo in questione.

Subentrato altro giudice ( dr.ssa Dossi) sempre in fase di opposizione, è stata inviata, in data 19.6.13, una nota integrativa senza tuttavia ottenere risposta alcuna.

Conseguentemente il giudice, rilevata la sostanziale impossibilità di acquisizione della suddetta integrale trascrizione dell'intervista de quo con modalità compatibili con

11/1

le esigenze di speditezza e della ragionevole durata del processo, in data 18 dicembre 2013 ha invitato alla definitiva discussione.

In sede di appello è stata quindi reiterata la richiesta di cui sopra ritenendo il Collegio necessaria tale acquisizione (richiesta ricevuta dalle Royal Courts of Justice a Londra il 4 luglio del 2014) ma il Legal Advisor della rivista The Guardian e The Observer ha affermato, allegando una risposta già fornita il 14 settembre 2013 (probabilmente relativa alla nota integrativa inviata dal giudice dell'opposizione e mai pervenuta in Italia) che non è stato reperito il materiale richiesto né presso il giornalista Tom Kington né presso The Guardian.

Si deve dunque concludere che non vi è alcuna possibilità di verificare che le frasi, così come riportate nella lettera di contestazione, siano state effettivamente profferite dalla ballerina M.F. Garritano e soprattutto in quale relativo contesto.

Occorre osservare, prendendo le mosse dalla contestazione stessa del 9 dicembre 2011, che alcune frasi attribuite alla ballerina sono addebitate in quanto comparse sull'articolo del quotidiano inglese the Observer del 4.12.11, mentre un'altra frase è addebitata in quanto comparsa sulla stampa italiana e in particolare su *La Repubblica* e *il Giornale* il 5.12.11.

In particolare :

- la frase "*una ballerina su 5 è diventata anoressica*", ovvero la frase che poi il giornalista ha inserito nel titolo dell'articolo, non è una frase riportata nell'articolo stesso tra virgolette, ma è una frase che il giornalista afferma essere stata "riferita" dalla intervistata;
- del pari la frase "*sette ballerine su dieci hanno avuto il ciclo mestruale interrotto*" non compare così come è riportata

12/11

nell'articolo, dove invece si legge "La Garritano racconta che sette ballerine su dieci all'accademia subirono l'interruzione del proprio ciclo mestruale mentre facevano a gara a chi mangiava di meno": anche in questo caso dunque si tratta di una frase sintetizzata dal giornalista.

-L'ulteriore frase che nella contestazione compare di seguito alla precedente ovvero "molte ora non possono avere figli" è invece inserita nell'articolo in un diverso e successivo periodo, più ampio, nel quale si afferma: "La Garritano riferisce che una su cinque delle studentesse era diventata anoressica e un numero inferiore, bulimica, e che dette proporzioni si presentano ancora <non solo a La Scala, ma in generale nel nostro settore e molte non possono avere bambini>.

-sono invece poste tra virgolette anche nell'articolo in questione le ulteriori frasi addebitate nella lettera di contestazione alla ballerina ovvero:

-*"alcune ballerine sono state portate d'urgenza all'ospedale per essere nutrite artificialmente, mentre altre sono entrate in depressione e hanno ancora bisogno di assistenza",*

-*"troppo spesso gli insegnanti sono ex ballerine frustrate che fanno alle altre quello che è stato fatto a loro",*

- *"i genitori credono che le loro figlie siano in buone mani e perdono il contatto quando le ragazze iniziano un rapporto religioso con lo specchio, le loro insegnanti e poi con il pubblico";*

-*"ho visto carriere fermate e altre andare avanti grazie alle conoscenze"* anche se quest'ultima frase, nella corretta traduzione giurata (cfr traduzione giurata depositata dalla parte convenuta il 25 luglio 2014) è lievemente differente.

Si deve quindi concludere che ,già *prima facie*, alcune frasi così come addebitate, non sono direttamente attribuibili alla Garritano in quanto sono frutto della sintesi del giornalista.

In ogni caso sia per le frasi suddette, sia per quelle che pur compaiono tra virgolette anche nell'articolo, ritiene il

Collegio che debba essere accolto il motivo di gravame, che peraltro si riconduce anche alle giustificazioni prodotte dalla ricorrente appena dopo la contestazione, in virtù del quale le frasi riportate da Tom Kington sono state del tutto decontestualizzate e come tali assumono dei significati distorti rispetto al più ampio contesto al quale erano riferibili sia in assoluto, sia in relazione all'ambito non strettamente legato al Teatro alla Scala, ma a tutto il mondo della danza.

D'altra parte l'impossibilità di acquisire l'intervista integrale impedisce la valutazione dell'effettivo significato e del tenore delle frasi stesse, così come inserite nella contestazione.

D'altra parte tutte le affermazioni relative al fatto che un significativo numero di ballerine diventi anoressico, che una notevole percentuale ha registrato l'interruzione del ciclo mestruale o ha avuto difficoltà a mettere al mondo figli, che alcune ballerine sono state portate d'urgenza all'ospedale per essere nutrite artificialmente ed altre invece sono cadute in depressione, è un dato che in primo luogo non è chiaro se sia riferibile a tutto il mondo della danza o soltanto allo specifico Teatro alla Scala : sotto questo profilo il fatto che l'intervista sia stata rilasciata da una ballerina del Teatro alla Scala non è in tal senso decisivo, perché è più che plausibile che la Garritano, nella sua veste di ballerina solista, molte volte anche in trasferta, abbia potuto conoscere in tanti anni di professione anche ballerine appartenenti a differenti complessi teatrali sia italiani che esteri; in secondo luogo sono frasi che in sé e per sé tendono a denunciare un fenomeno relativo a disturbi alimentari nell'ambito della specifica categoria dei ballerini nel quale vige notoriamente il culto della figura e le relative gravi conseguenze.

Intanto tali frasi possono avere un significato accusatorio o lesivo o tale da screditare il prestigio dell'Ente, e quindi assumere una valenza disciplinare, in quanto il fenomeno dei disturbi alimentari non venga solo denunciato per se stesso,

14/ct

ma venga imputato ad un comportamento di tolleranza o trascuratezza, o ancor peggio, di violazione degli obblighi di sicurezza da parte della direzione della fondazione Teatro alla Scala .

Senza la acquisizione del contesto in cui queste frasi sono state inserite nel corso dell'intervista , risulta impossibile poter valutare anche i suddetti aspetti.

È peraltro doveroso sottolineare che la Garritano, come dalla stessa evidenziato nella lettera di giustificazioni e come contenuto in una email mandata allo stesso Tom Kington il 4 dicembre 2011 (documento 14 parte opponente in primo grado) e in pari data all'Ansa ( doc 14 bis) viene precisato che le dichiarazioni rilasciate erano funzionali ad una "statistica" della redazione di *the Guardian* ed erano riferibili a tutto il mondo della danza, e che molti virgolettati non erano riferiti allo specifico ambiente in cui la stessa lavorava.

Analoghe precisazioni sono state peraltro inviate dalla Garritano anche alla stampa italiana (cfr doc 14 ter e seguenti ) come da documentazione prodotta e allegata alla stessa lettera di giustificazioni, con le quali la ballerina ha evidenziato di essere stata oggetto di strumentalizzazioni e di fraintendimenti.

Ritiene quindi il Collegio che non sia stata provata da parte della Fondazione reclamata la effettiva riconducibilità alla Garritano delle frasi così come riportate nella lettera di contestazione nell'ambito dello specifico contesto in cui sono state profferite.

Si tratta infatti di frasi che pur potendo avere un notevole impatto mediatico, senza conoscerne il contesto originario, non possono essere validamente apprezzate e persino completamente comprese: quando si afferma che le insegnanti sono ballerine frustrate che fanno alle altre quello che è stato fatto loro, non è chiaro in relazione a quale contesto questo venga affermato, ovvero se sempre nel contesto di indurre disturbi

15/11

alimentari, oppure in generale nel senso di esigere una ferrea disciplina; il fatto che i genitori credano che le loro figlie siano in buone mani quando invece iniziano un "rapporto religioso con lo specchio, i loro insegnanti e il pubblico", è una frase che non necessariamente addebita alla organizzazione accademica il distorto rapporto di cui sopra, in quanto tale "religioso" rapporto ben può essere frutto anche solo della aspirazione estrema di successo o di perfezionismo, propria di ogni singolo ballerino.

Analoghe osservazioni valgono pure per l'ultima frase addebitata ovvero che "ho visto carriere fermate ed altre andare avanti grazie alle conoscenze" laddove ancora una volta l'assoluta genericità della frase non consente la valutazione nel contesto più ampio della integrale intervista che, come si è osservato, è stato impossibile acquisire.

Proprio la genericità delle citate frasi, alle quale il primo giudice fa riferimento per trarne argomento di prova dell'intenzione denigratoria, avendo la ballerina fornito informazioni non verificabili, imponeva l'analisi delle stesse nel contesto dell'intervista resa al giornalista del quotidiano The Observer.

Nella seconda parte della contestazione, come si è osservato, dopo la premessa che l'articolo di cui sopra aveva avuto un'ampia risonanza sia in Italia che all'estero, ed era stato ripreso dalle maggiori testate giornalistiche nazionali, si addebita alla ballerina il fatto di avere ancora ribadito e confermato le sue precedenti dichiarazioni.

Tale parte della contestazione, attesa l'assenza del benché minimo riferimento ad articoli precisi e a frasi precise riportate nell'interviste delle varie testate, tutte genericamente nominate, è connotata a tal punto da genericità da non poter essere presa in alcun modo in considerazione.

Nel periodo successivo invece si addebita alla lavoratrice in modo specifico il fatto che su *La Repubblica* e su *il Giornale* del 5 dicembre era stata pubblicata la seguente dichiarazione:

*"Nessuno immagina che dietro a un balletto possano esserci storie di corruzione ,di minacce e di compromessi per mantenere il proprio posto sul palco".*

A tale proposito occorre rilevare in primo luogo che la Fondazione reclamata non ha offerto alcuna prova che la frase di cui sopra sia stata effettivamente rilasciata dalla Garritano in quel contesto, ovvero nel corso di interviste o dichiarazioni rilasciate a commento del contenuto dell'articolo apparso sul quotidiano *The Observer* .

Entrambi gli articoli prodotti dalla parte reclamata ( doc . 5 e 10 di parte opposta in primo grado) non alludono in alcun modo ad una specifica intervista diretta, svoltasi con la Garritano, ma si limitano a riprendere i brani acquisiti attraverso il precedente articolo apparso sulla rivista inglese *The Observer*, che viene riportato per diverse parti tra virgolette, aggiungendo tuttavia altre frasi e altre notizie : i suddetti articoli riportano infatti anche le dichiarazioni rese da altre colleghe ballerine con contenuti diversi o infine da Carla Fracci in senso opposto.

Non vi è dunque la prova che la reclamante abbia in quella sede profferito le frasi che le sono attribuite tra virgolette: a tale proposito la difesa della stessa ha evidenziato come la frase addebitata con la contestazione fosse già stata inserita a pagina 12 del libro in precedenza pubblicato dalla Garritano , libro peraltro pacificamente venduto nello shop del teatro e che la stessa difesa della reclamante sostiene di non aver giudicato negativamente .

Proprio la assoluta coincidenza della suddetta frase e delle singole parole dimostra da un lato che, con ben scarsa probabilità, la frase stessa possa essere stata pronunciata in concomitanza con ipotetiche successive dichiarazioni rilasciate

17/1

ai giornalisti di La Repubblica o il Giornale ,comunque non oggetto di prova alcuna da parte della Fondazione reclamata,e, dall'altro , e la considerazione è decisiva ,che il contenuto della stessa non aveva, a giudizio della stessa Fondazione datrice di lavoro, una valenza realmente denigratoria : diversamente la direzione del teatro non ne avrebbe favorito o consentito la vendita all'interno dello shop ubicato nel Teatro.(dato quest'ultimo del tutto pacifico tra le parti) Inoltre ,il fatto che il libro fosse stato pubblicato e venduto da oltre un anno renderebbe la contestazione sul punto del tutto tardiva .

Le considerazioni di cui sopra sono quindi assorbenti di ogni altro motivo di gravame e comportano, in riforma della reclamata sentenza, la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato alla Garritano in quanto non sorretto da giusta causa, con la conseguente applicazione dell'articolo 18 statuto lavoratori nella versione precedente alla novella trattandosi di licenziamento risalente al 19 gennaio 2012.

Ne consegue la condanna della Fondazione reclamata alla reintegrazione di Maria Francesca Garritano nel posto di lavoro precedentemente occupato, o in altro equivalente, oltre al risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni globali di fatto intercorrenti dal giorno del licenziamento alla effettiva reintegrazione, con il versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali .

La complessità della fattispecie, e in particolare il fatto che alla decisione si sia pervenuti anche sulla base della impossibilità della acquisizione della trascrizione integrale della intervista oggetto di contestazione, integrano gli estremi di legge per la compensazione delle spese del secondo grado , con conferma della decisione di compensazione già attuata in primo grado.

18/12

P.Q.M.

In parziale riforma della reclamata sentenza dichiara la illegittimità del licenziamento intimato a Maria Francesca Garritano in data 19.1.12 e conseguentemente condanna la Fondazione Teatro alla Scala alla reintegrazione della stessa nel posto di lavoro precedentemente occupato o in altro equivalente, oltre al risarcimento del danno nella misura delle mensilità di retribuzione globale di fatto intercorrenti tra la data del licenziamento e la effettiva reintegrazione con i relativi versamenti previdenziali .Conferma nel resto.

Compensa le spese del grado.


Milano, 23.10.14.

Il Consigliere Relatore

Chiarina Sala



Il Presidente Laura Curcio



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
dot. Massimiliano SAITZ

**CORTE D'APPELLO DI MILANO**  
SEZIONE LAVORO  
Resa pubblica mediante deposito in Cancelleria

**OGGI 24 OTT. 2014**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
dot. Massimiliano SAITZ

